

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

NUMERO REGIONALE IDENTIFICATIVO: 00000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 MAG. 2004

14 MAG. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, (N. VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA), SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
DIARAMELLETTI	Luigi	"	BARONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Francesco NALDENI
.....COMISSIS

ASSENTI: Simeoni - Dionisi - Robilotta - Verzaschi

DELIBERAZIONE N. 388-

OGGETTO:

Tangenziale alla SS7 Appia in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano Approvazione perizia di variante



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici ;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 346/71 ;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 ;

VISTA la legge regionale n.3 del 06.02.2003;

VISTA la Legge costituzionale del 18.10.2001 n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ;

VISTO l'art. 23, comma 2, della legge regionale del 18.5.1992 n. 35 ;

VISTA la circolare applicativa della citata legge regionale 35/92, al cap. IV, punto 5.4.4 ,

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127 ;

VISTA la legge regionale 7.6.1999, n. 6, art. 19 ;

VISTA la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 ;

VISTO il D.M. 19.4.2000 n. 145 ;

VISTO il Decreto di Giunta regionale n.34 del 24.01.2003;

PREMESSO

che per quanto alla legge regionale 60/85 la "Tangenziale ai Castelli Romani" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano faceva parte di un programma di interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione Lazio con l'affidamento dei lavori mediante "Appalto Concorso";

che detto "Appalto Concorso" è stato regolarmente espletato pervenendo all'individuazione del progetto-offerta presentato dall'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla BOCOGI Costruzioni Generali S.p.A. (già BONIFATI Costruzioni Generali S.p.A.), dalla SO.CO.STRA.MO s.r.l., dalla I.CO.GI. S.p.A. (già IETTO S.p.A.), dalla I.R.E.F. S.r.l. e dalla C.M.C. s.r.l.;

che pertanto l'Amministrazione, con delibera della G.R. n. 13413 del 24.12.1991, ha proceduto all'affidamento, nei confronti della menzionata A.T.I. aggiudicataria, dei lavori del primo stralcio funzionale dell'opera di cui trattasi, più specificamente dalla progressiva 0+000 alla progressiva 2+320, secondo un'apposita convenzione che demandava all'Impresa alcune funzioni proprie dell'Amministrazione committente: acquisizione pareri e nulla osta, espropriazioni, progettazione ecc. ;

che con l'attivazione della procedura espropriativa gli atti conseguenti sono stati oggetto di impugnativa presso il TAR Lazio, con ricorso anche al Consiglio di Stato, e che in relazione al contenzioso ingeneratosi ed alla crescente rilevanza attribuita agli aspetti ambientali, sentiti i Settori Regionali competenti, ivi compreso l'Ufficio ex art. 7 della legge 1497/39, l'Amministrazione ordinò la redazione di una perizia di variante e suppletiva tesa a rimuovere le cause del contendere, recependo tra l'altro le indicazioni espresse dai menzionati Settori ed Uffici;



che la variante come sopra prodotta veniva sottoposta al definitivo parere per quanto all'art. 7 della legge 1497/39 ed il competente Ufficio presso l'Assessorato Urbanistica e Casa, con

determinazione n. 3181/13 del 31/07/1996, rendeva parere favorevole sulla progettazione di cui trattasi, limitatamente al tratto compreso dalla progressiva 0+773 alla progressiva 2+316, escludendo quindi i primi 773 m., per i quali nuovamente si chiedeva un approfondimento progettuale finalizzato ad un ulteriore miglioramento dell'impatto paesaggistico, e con particolare riguardo al viadotto ricadente nel tratto non autorizzato;

che pertanto veniva prodotta una nuova perizia di variante, modificante la precedente, al fine di rendere compatibile l'intero tracciato con le prescrizioni di cui sopra in termini di livelletta e raccordi verticali;

che detta progettazione, rimessa per il parere ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39, veniva ritenuta sufficientemente compensativa circa il contenimento dell'impatto paesaggistico, e pertanto con determinazione n.103/5 del 30.04.1999 dell'Assessore all'Urbanistica e Casa si rendeva parere positivo sull'intera opera, con la sola condizione di abbassare ulteriormente la livelletta, al fine di consentire una maggiore riduzione dell'altezza del viadotto tra Via delle Mole e Via Abetonia, con contenimento della lunghezza in ml.100 circa;

che nell'ottemperare a dette prescrizioni i successivi adeguamenti sull'impostazione progettuale iniziale hanno indotto problematiche di natura tecnica a carico della sicurezza nella circolazione; infatti l'abbassamento della livelletta, con il conseguente approfondimento delle trincee, la riduzione dei raccordi verticali e l'allungamento delle gallerie, in taluni casi comportava il venir meno della "lunghezza di visuale libera" e delle condizioni di sicurezza in genere riferibili anche qualora ad una strada del tipo IV di cui alle ex raccomandazioni del C.N.R. ;

che pertanto il Comitato Tecnico Consultivo Regionale con parere n. 4663, reso nella seduta del 27.03.2000, suggeriva di ovviare a dette problematiche mediante un adeguamento dei raccordi verticali e la creazione della necessaria visuale libera attraverso una maggiorazione delle aree di scavo, in particolare in galleria, fermo restando il mantenimento delle dimensioni iniziali della piattaforma stradale;

che secondo quanto al menzionato parere del C.T.C.R. la maggiorazione delle aree di scavo, qualora opportunamente dimensionate e configurate, trovava peraltro giustificazione nel rendere facilmente possibile un futuro ampliamento della strada in questione in relazione ad esigenze già ravvisate;

che l'Amministrazione, nell'aderire a dette indicazioni rese dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale, commissionava una nuova ulteriore variante progettuale;

che la nuova progettazione commissionata, prodotta in due fasi su richiesta dell'Amministrazione, otteneva il favorevole parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale nella seduta del 02.08.2000 e nella seduta del 27.02.2001 rispettivamente con voto n. 4701 e con voto 4743 secondo il seguente quadro economico complessivo:

A) IMPORTO NETTO LAVORI	L. 53.666.150.928
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) Per I.V.A. SUI LAVORI (20% di A)	L. 10.733.230.186
2) Per spese generali e tecniche (IVA compresa)	L. 5.914.165.668
3) Per espropri	L. 2.885.000.000
TOTALE B	L. 19.532.395.854
TOTALE GENERALE	L. 73.198.546.782;

che la Giunta Regionale, con delibera n. 1050 del 17.07.2001, autorizzava la realizzazione della Tangenziale alla S.S. n.7 "Appia" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano, 1° stralcio funzionale, secondo le progettazioni di cui ai citati pareri del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n.4701 del 2 agosto 2000 e n. 4743 del 27.02.2001 autorizzando il Direttore del competente Dipartimento Regionale ad assumere gli ulteriori impegni di spesa occorrenti dall'idoneo Cap. 31221 attualmente D12503 del Bilancio della Regione Lazio, ripartendoli nel triennio 2001/2003;

che il tracciato del 1° stralcio funzionale, così definitivamente assentito a seguito dei pareri acquisiti e delle approvazioni conseguite, aveva un'estesa di ml.2+320,00;

che a seguito dell'avvio delle attività operative si manifestavano una serie di problematiche che, opportunamente vagliate dalla Stazione Appaltante, inducevano la stessa a richiedere di apportare ulteriori varianti al progetto approvato e che qui si riassumono:

- a) necessità di un adeguamento strutturale del cavalcavia ferroviario di attraversamento della Via Appia in corrispondenza della progr.va Km 24+000 (corrispondente alla progr.va Km 0+000 della costruendo tangenziale) così come richiesto da R.F.I. S.p.a.;
- b) necessità di realizzare, tra la progr.va 0+821 e la progr.va 1+016, lo scavo in galleria con la tecnologia del "foro cieco", così come prescritto nella Concessione Edilizia n. 70/00-C, rilasciata in data 14.05.2002 dal Comune di Albano Laziale;
- c) definizione delle modifiche progettuali necessitanti tra la progr.va 1+876,52 e la progr.va 2+132,52 e tese alla eliminazione delle controversie in essere con alcune ditte espropriate, così come da Ordinanza del TAR Lazio n. 342/2002 del 27.02.2002,
- d) necessità di estensione del 1° stralcio funzionale sino allo svincolo del Crocifisso, ubicato alla progr.va 2+690 si da rendere maggiormente funzionale e fruibile lo stralcio stradale in corso di realizzazione;

che le predette esigenze, opportunamente studiate, verificate e controllate, sono state inserite nella revisione progettuale (2° perizia di variante tecnica e suppletiva) - edizione marzo 2003, successivamente trasmessa al Comitato Regionale per i lavori Pubblici per il parere di competenza;

che il citato Comitato Regionale per i Lavori Pubblici, esaminata detta perizia di variante nelle sedute del 17/06/2003, 17/07/2003 e 29/07/2003, pur non esprimendosi con voto sulla stessa, ne richiedeva una parziale revisione con l'ottimizzazione di alcuni interventi e con l'obiettivo di una limitazione dei costi relativi alla realizzazione dell'opera;

che detta nuova progettazione, revisionata conformemente alle prescrizioni impartite, veniva riportata all'esame dello stesso Comitato Regionale per i LL.PP. in data 02.10.2003;

che la richiamata nuova progettazione otteneva il parere favorevole del Comitato Tecnico con voto nr. 4852 del 02.10.2003 e con prescrizioni tese a limitare ulteriormente la spesa, richiedendosi, tra l'altro, un miglioramento del ribasso d'asta;

che inoltre sempre in sede di Comitato Regionale per i Lavori Pubblici si confermava l'applicazione della revisione dei prezzi contrattuali, risultante maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione rispetto all'eventuale applicazione della Tariffa Regionale dei prezzi 2002 per Opere e Lavori Pubblici, di cui alla Deliberazione della G.R. nr.267 de 08.03.2002;

che pertanto si è fatto luogo al seguente nuovo quadro economico definitivo e coerente con quanto al citato parere del Comitato Regionale del LL.PP. n.4852 in data 02.10.2003, a meno della revisione prezzi e comprensivo dell'ulteriore ribasso d'asta sui prezzi elementari, desunti

388 14 MAG. 2004

dal prezzario di cui al contratto originale:

A) IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA

lavori al netto del ribasso:	£ 95.666.073.849
Oneri per la sicurezza	<u>£ 3.310.434.819</u>
Totale netto lavori	£ 98.976.508.668

B) ONERI DI CONCESSIONE L. 30.853.313.268
(I.V.A. sui lavori, spese generali, tecniche e servizi)

C) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE L. 8.048.275.700

Totale 2^ perizia L. 137.878.097.636
(Euro 71.208.094,75)

che secondo i quadri economici sopra riportati il costo complessivo dell'intero 1° stralcio assomma a lire 137.878.097.636 e che pertanto il costo aggiuntivo rispetto alla spesa autorizzata con propria precedente deliberazione n.1050 del 17.07.2001 è di L. 64.714.550.854 (€ 33.422.276,26);

RITENUTO di dover comunque procedere alla realizzazione dell'opera secondo le progettazioni di cui sopra con i relativi quadri economici;

CONSIDERATO che al riguardo occorre procedere all'autorizzazione della maggior spesa derivante dall'esecuzione dei lavori secondo le progettazioni approvate;

VISTA la precedente propria delibera n° 13414 del 27.12.1991;

VISTA la precedente propria delibera n° 1050 del 17.07.2001;

VISTO il parere del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici n° 4852 del 02.10.2003;

VISTO il Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004;

ATTESO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione di cui alla Direttiva n. 3 del 01/12/2003 del Presidente della Regione Lazio;

all'unanimità

17 MAG. 2004

DELIBERA

di autorizzare la realizzazione della Tangenziale alla S.S. n° 7 "Appia" in corrispondenza dei comuni di Albano, Ariccia e Genzano, 1° stralcio funzionale, secondo la progettazione di variante di cui al parere del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici n° 4852 del 02.10.2003, come in premessa meglio specificato;

di autorizzare il Direttore del competente Dipartimento Regionale ad assumere gli ulteriori formali impegni di spesa occorrenti per la realizzazione dell'opera di cui trattasi dall'ideoneo Cap. D 12503 del Bilancio della Regione Lazio, ripartendoli nel triennio 2004,2005,2006, secondo gli importi in premessa riportati.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

